

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2024, n. 1-8541

Fondazione Artea - Collegio dei Fondatori del 14.5.2024 - Indirizzi al Rappresentante regionale.



Seduta N° 455

Adunanza 13 MAGGIO 2024

Il giorno 13 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 08:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 1-8541/2024/XI

OGGETTO:

Fondazione Artea - Collegio dei Fondatori del 14.5.2024 - Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Poggio

Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea, di cui la Regione Piemonte è socio fondatore unitamente al Comune di Cuneo, che si terrà il 14.5.2024, con il seguente ordine del giorno:

- “1. “Approvazione del Bilancio consuntivo 2023 (statuto art 8, comma 2, lettera b), predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in data 15 aprile 2024 (statuto art. 13, comma 2, lettera d) e del Prospetto Preventivo e Consuntivo per l'attività convenzionata per l'anno 2023;
2. Approvazione dei criteri per l'accettazione di eventuali Sostenitori successivi;
3. varie ed eventuali.”

Premesso che:

con D.G.R. n. 98-12019 del 4.8.2009, la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione;

con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 27-5168 del 12.6.2017 è stato preso atto, per le motivazioni nello stesso illustrate, della modifica della disposizione dell'art. 1, comma 9, del nuovo Statuto della Fondazione Artea di cui alla D.G.R. n. 13-4627 del 6.2.2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Ente, nella seduta del 10.5.2017, Rep. n. 91185/22316, a rogito notaio Ivo dott. Grosso;

con la suddetta deliberazione si è dato, altresì, atto che, per le restanti parti, lo Statuto di cui al richiamato provvedimento deliberativo n. 13-4627 del 6.2.2017 deve intendersi confermato;

con determinazione dirigenziale n. 176/A1305A del 13.7.2017 del Settore regionale Contratti -

Persone giuridiche – Espropri – Usi civici, è stata conseguentemente autorizzata l'iscrizione del novellato Statuto della Fondazione Artea nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001;

con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 3-5159 del 9.6.2022 è stato dato indirizzo al Rappresentante della Regione Piemonte, che è intervenuto al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 10.6.2022, di esprimersi favorevolmente in merito all'adesione del Comune di Cuneo, quale Fondatore successivo, alla Fondazione Artea, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del relativo Statuto e nel rispetto dei "Criteri per l'ammissione di Fondatori successivi", approvati dal collegio, di cui agli indirizzi forniti al rappresentante regionale con D.G.R. n. 31-3644 del 30.7.2021.

Preso atto che nella seduta del Collegio dei Fondatori del 10.6.2022 è stato, pertanto, deliberato l'ingresso del Comune di Cuneo, quale Fondatore Successivo, alla Fondazione Artea.

Dato atto che, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Promozione delle Attività culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta che:

- in base all'art. 8, comma 2, lett. b), dello Statuto del succitato Ente, compete, tra l'altro, al Collegio dei Fondatori deliberare in merito all'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione come previsto dalla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, lett. d), del medesimo atto statutario;

- il Bilancio Consuntivo 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa, dal Rendiconto Finanziario e dalla Relazione sull'attività svolta, predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.4.2024, è stato trasmesso al Socio Regione contestualmente alla Relazione del Revisore dei Conti;

- sussiste completezza della documentazione trasmessa, a norma di Statuto, alla Regione Piemonte;

- il Bilancio Consuntivo 2023 è stato redatto sulla base delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo V, Sezione IX, artt. 2423 e seguenti del Codice Civile;

- il Bilancio Consuntivo 2023 si chiude con uscite complessive pari a Euro 1.676.177,00 ed entrate ammontanti ad Euro 1.687.446,00 con un saldo attivo di esercizio di Euro 11.269;

- la Relazione del Revisore dei Conti afferma che, in base alle risultanze dell'attività di verifica dal medesimo svolta, il sopra menzionato Bilancio è stato redatto, nel suo complesso, con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 con un saldo attivo di Euro 11.269, concordando con la proposta di vincolare il predetto avanzo al completamento del piano di attività per l'anno 2024 e allo sviluppo e al consolidamento della Fondazione, così come indicato dal Consiglio stesso nella Nota integrativa;

- sussiste coerenza dell'attività svolta indicata nella relazione con le disposizioni statutarie, nonché coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 11/2018 e dal Programma Triennale della Cultura 2022/2024, approvato con D.C.R. n. 227-13907 del 5.7.2022;

- il Bilancio Consuntivo 2023 comprende anche il prospetto riepilogativo delle spese relative al Progetto per l'anno 2023 intitolato "Artea 2023. Patrimonio, cultura e comunità: un sistema di

valorizzazione multidisciplinare” ai sensi delle linee progettuali triennali 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 30-5842 del 21.10.2022 e della determinazione dirigenziale n.249/A2003C/2022 del 27.10.2022 del Settore regionale Promozione delle Attività Culturali, con la quale è stato, tra l’altro, approvato lo schema di convenzione per il triennio 2022-2024 successivamente stipulata tra la Regione e la succitata Fondazione per il sostegno alla realizzazione, da parte di quest’ultima, del citato Progetto per l’anno 2023, secondo anno del triennio 2022-2024;

- ai sensi della determinazione dirigenziale n. 376/A2003C/2023 del 16.11.2023 del precitato Settore Promozione delle Attività Culturali, è stato assegnato alla succitata Fondazione, secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 194/A2003C/2023 del 12.7.2023 e dalla D.G.R. n. 28-7697/2023/XI del 13.11.2023, un contributo di Euro 720.000,00 per il sostegno alla realizzazione, da parte di quest’ultima, del Progetto “Artea 2023. Patrimonio, cultura e comunità: un sistema di valorizzazione multidisciplinare”, per l’anno 2023, secondo anno del triennio 2022-2024;

- il suddetto prospetto riepilogativo delle spese è conforme al progetto sostenuto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 376/A2003C/2023 del 16.11.2023, secondo quanto stabilito dalla suddetta determinazione dirigenziale n. 194/A2003C/2023 del 12.7.2023 e dalla predetta D.G.R. n. 28-7697/2023/X del 13.11.2023;

- pertanto il Bilancio consuntivo 2023, comprensivo del Prospetto Preventivo e Consuntivo per l’attività convenzionata per l’anno 2023, nonché della destinazione del saldo positivo di Euro 11.269 al completamento del piano di attività per l’anno 2024 e allo sviluppo e al consolidamento della Fondazione, così come indicato dal Consiglio stesso nella Nota integrativa, può essere approvato.

In riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno, dato atto che dall’istruttoria svolta dal precitato Settore Promozione delle Attività Culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, risulta che:

- in base all’art. 1, comma 4, dello statuto “sono Sostenitori gli Enti Pubblici territoriali con popolazione superiore ai 15.000,00 abitanti, le Unioni di Comuni e I Comuni anche al di sotto della soglia di 15.000,00 abitanti, nel cui territorio siano presenti emergenze architettoniche di particolare rilievo, che ne facciano parte al momento dell’approvazione dell’Atto costitutivo o che presentino richiesta alla Fondazione e siano come tali accettati dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. h) e i)”;

- in forza dell’art. 1, comma 5, “possono, altresì, ottenere la qualifica di sostenitori, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività professionale, di particolare rilievo, o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi”;

- ai sensi dell’art. 1, comma 6, “i soggetti che assumono la qualifica di Sostenitori condividono gli scopi della Fondazione, rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera; essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 13”;

- in virtù dell’art. 1, comma 7, “il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al

rispetto degli impegni di cui ai commi 5 e 6”;

- in base all’art. 1, comma 8, “I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell’Assemblea dei Sostenitori”;

- ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. h), del ridetto Statuto compete, tra l’altro, al Collegio dei Fondatori “stabilire i criteri per l’accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori”;

- in base alla disposizione statutaria di cui all’art. 13, comma 2, lett. g), compete, tra l’altro, al Consiglio di Amministrazione “fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi e degli Enti Sostenitori, nella misura comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 e valutare la congruità dell’apporto degli stessi nei casi previsti all’art. 1, comma 4, nel rispetto comunque della precitata soglia definita per i contributi in denaro”;

- poichè con la sopra citata D.G.R. n. 31-3644 del 30.7.2021 si è dato indirizzo al Rappresentante della Regione Piemonte, che avrebbe partecipato al Collegio dei Fondatori, di esprimersi favorevolmente in ordine all’approvazione dei criteri per l’accettazione degli eventuali Fondatori successivi, successivamente approvati dal medesimo Collegio in data 30.7.2021, è stata quindi predisposta dalla Fondazione Artea, al fine di dare completa attuazione alla suddetta disposizione statutaria di cui all’art. 8, comma 2, lett. h), una bozza, come da documentazione agli atti del citato Settore, avente ad oggetto i criteri per l’accettazione degli eventuali Sostenitori, da approvarsi da parte del Collegio dei Fondatori, di cui all’Allegato A del presente provvedimento;

- tali criteri sono coerenti con quanto previsto nello Statuto, in quanto specificano puntualmente i requisiti per l’ingresso di eventuali Sostenitori, attribuendo risalto, nell’ottica del rafforzamento del legame tra la Fondazione ed il territorio in cui opera, alla condivisione degli scopi della stessa, e principalmente allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento alla Provincia di Cuneo, in piena aderenza al dettato dell’art. 2 dello Statuto, nonché richiedendo, per le persone giuridiche private, l’ulteriore requisito dello svolgimento di attività coerenti con i fini della Fondazione medesima.

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene pertanto di dare indirizzo, al Rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 14.5.2024:

- a) relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2023, comprensivo del prospetto riepilogativo delle spese relative al Progetto “Artea 2023. Patrimonio, cultura e comunità: un sistema di valorizzazione multidisciplinare” di promozione culturale finanziato dalla Regione Piemonte e della destinazione del suddetto avanzo di esercizio;

- b) in riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in ordine all’approvazione dei criteri per l’accettazione di eventuali Sostenitori, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. h), dello Statuto, come indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l’importo pari ad Euro 720.000,00 assegnato per il sostegno alla realizzazione, da parte della Fondazione

Artea, del Progetto “Artea 2023. Patrimonio, cultura e comunità: un sistema di valorizzazione multidisciplinare”, per l’anno 2023, trova già copertura ai sensi della D.G.R. n. n. 28-7697/2023/XI del 13.11.2023 ed, altresì, i criteri per l’accettazione di eventuali Sostenitori non comportano, per la portata generale e astratta dell’atto oggetto di approvazione, alcun tipo di impegno finanziario da parte della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di dare indirizzo, al Rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 14.5.2024:

a) relativamente al punto 1 dell’ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in merito all’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2023, comprensivo della proposta di destinazione dell’avanzo gestionale al completamento del piano di attività per l’anno 2024 e allo sviluppo e al consolidamento della Fondazione;

b) in riferimento al punto 2 dell’ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in ordine all’approvazione dei criteri per l’accettazione di eventuali Sostenitori, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. h), dello Statuto, come illustrati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010.

Allegato

REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER L'AMMISSIONE DI SOSTENITORI SUCCESSIVI NELLA FONDAZIONE ARTEA

PREMESSE

Considerato che:

- la Fondazione ARTEA risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione; (...) "Essa promuove e valorizza, presso il pubblico, il patrimonio storico, architettonico e artistico e le attività culturali in ogni loro forma ed espressione con il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed Enti pubblici e privati" (art 1.1 dello Statuto);
- l'art. 1.4 dello Statuto della Fondazione prevede la figura dei Sostenitori specificando che possono ottenere tale qualifica "gli Enti Pubblici territoriali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Unioni di Comuni anche al di sotto della soglia di 15.000 abitanti, nel cui territorio siano presenti emergenze architettoniche di particolare rilievo che ne facciano parte al momento dell'approvazione dell'Atto costitutivo o che presentino richiesta alla Fondazione e siano come tali accettati dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e l);

lo Statuto della Fondazione stabilisce inoltre:

- ai sensi dell'art. 1.5, "possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art.8, comma 2 lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita attualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi";
- in base all'art. 1.6 "i soggetti che assumono la qualifica di Sostenitori condividono gli scopi della Fondazione, rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera; essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.13";
- in forza dell'art. 1.7 "il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui ai commi 5 e 6";
- in virtù dell'art. 1.8 "i Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, all'Assemblea dei Sostenitori" di cui alla disposizione statutaria dell'art. 9.

Spetta al Collegio dei Fondatori "stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori" (art. 8, comma 2, lett. h) e "deliberare l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori (art. 8, comma 2, lett. i), mentre spetta al Consiglio di Amministrazione "fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi e degli Enti Sostenitori, nella misura comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 e valutare la congruità dell'apporto degli stessi nei casi previsti all'art. 1, comma 4 nel rispetto comunque della precitata soglia definita per i contributi in denaro" (art. art. 9.10 e art. 13, comma 2, lett. g)).

Si definisce quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'ingresso dei soggetti Sostenitori nella Fondazione Artea, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 8, comma 2, lett. h) e lett. i), 9 e 13, comma 2, lett. g), dello Statuto della Fondazione medesima. Le norme di tale Regolamento, che costituisce una fonte subordinata allo Statuto della Fondazione, non possono essere interpretate in modo contrastante con le disposizioni di legge e dello Statuto medesimo.

Lo Statuto ed il presente Regolamento sono pubblicati sul sito internet della Fondazione (www.fondazioneartea.org).

Art. 2 - Requisiti di Ammissione.

Possono divenire Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, oltre a rispettare i requisiti indicati all'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Fondazione condividendone le finalità, ne facciano richiesta e si impegnino a:

- a. condividere gli scopi della Fondazione in particolare quanto previsto nello Statuto all'art 2;
- b. erogare a favore della Fondazione una quota annuale ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile in misura che sarà di volta in volta definita dal Consiglio di Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio preventivo e a valere sull'esercizio finanziario della susseguente annualità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. g) dello Statuto; tale quota annuale non può essere d'importo inferiore ad Euro 1.000,00, anche nel caso previsto dall'art. 9, comma 10, del ridetto Statuto, per il mantenimento della qualifica di Ente Sostenitore.

In particolare, per le persone giuridiche private si richiede, altresì, di dichiarare:

- essere costituiti ed in attività da almeno due anni;
- avere sede legale in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea;
- ispirarsi, nella struttura interna e nelle relazioni esterne, a principi di libertà e di metodo democratico, e quindi di rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione;
- svolgere un'attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione;

Art. 3 - Modalità e valutazione della domanda di ammissione.

a. Per le persone giuridiche private, la domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e trasmessa, tramite P.E.C. all'indirizzo: pec@cert.fondazioneartea.org.

La Fondazione Artea provvede alla convocazione del Collegio dei Fondatori che, sulla base dei criteri di cui **agli Artt. 1 e 2** del presente Regolamento, procede alla valutazione ed all'eventuale deliberazione di accettazione o di rifiuto ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. i), dello Statuto.

La domanda di adesione deve essere formalmente sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente aspirante Sostenitore e deve contenere l'indicazione della ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, della sede sociale, dell'indirizzo di posta elettronica o quant'altro serva ad identificare correttamente il soggetto e le persone fisiche titolari dei poteri di firma e di amministrazione.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- Atto costitutivo e Statuto dell'Ente aspirante;
- estratto in copia autentica o copia e visura dell'originale della deliberazione dell'Organo statutariamente competente ad autorizzare il Rappresentante legale dell'Ente aspirante Sostenitore alla partecipazione nella Fondazione;
- iscrizione nel competente Registro delle Persone Giuridiche (se Ente riconosciuto);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprova i requisiti di moralità del legale rappresentante e quelli di cui al precedente art. 2.
- indicazione alternativamente: i. della quota di contribuzione proposta, ovvero ii. dell'attività professionale, di particolare rilievo, messa a disposizione della Fondazione Artea, o iii. dei beni materiali od immateriali attribuiti alla Fondazione, ovvero iv. della prestazione di beni e servizi a favore della Fondazione.

Le attività professionali di particolare rilievo, l'attribuzione dei beni materiali o immateriali e la prestazione di beni e servizi, che il soggetto Sostenitore fornisce alla Fondazione, devono essere funzionali e compatibili con l'attività e gli scopi dalla stessa perseguiti.

b. Per gli Enti pubblici, la domanda di adesione, contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e trasmessa, tramite P.E.C. all'indirizzo: pec@cert.fondazioneartea.org.

La Fondazione Artea provvede alla convocazione del collegio dei Fondatori che, sulla base dei criteri di cui **agli Art. 1 e 2** del presente Regolamento, procede alla valutazione e alla deliberazione di accettazione o di rifiuto ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. i), dello Statuto.

Art. 4 - Effetti della deliberazione di accettazione.

A seguito della deliberazione di accettazione da parte del Collegio dei Fondatori, i Sostenitori ammessi possono partecipare all'Assemblea dei Sostenitori e devono provvedere al versamento della somma ad incremento del patrimonio indisponibile o disponibile entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Artea.

Le quote di adesione sono annualmente versate entro il 30 giugno.

Per i nuovi Sostenitori, ammessi nel periodo 1° settembre - 31 dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il termine sopra citato, ma la validità della loro adesione proseguirà automaticamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

I suddetti termini di versamento sono stabiliti al fine di uniformare le scadenze di pagamento delle quote annuali e consentire alla Fondazione di poter programmare le attività future con piena consapevolezza delle risorse economiche e di cassa sussistenti.

I Sostenitori possono, a propria discrezione, versare un contributo annuale superiore a quello minimo di Euro 1.000,00, ovvero svolgere un'attività professionale, di particolare rilievo, o mettere a disposizione della Fondazione beni materiali o immateriali o svolgere a favore della stessa una prestazione di beni o servizi per un valore superiore ad Euro 1.000,00 annui.

Art. 5 – Recesso ed esclusione.

Il soggetto Sostenitore della Fondazione può essere escluso o può recedere dalla Fondazione, nei casi e secondo le modalità espressamente contemplati nell'art. 15 dello Statuto.

Art. 6 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni statutarie della Fondazione, che si intendono integralmente accettate dai soggetti Sostenitori, unitamente a quelle del Regolamento medesimo.

Torino, 14 maggio 2024.